



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Ravenna Dott. Roberto RIVERSO, ha pronunciato la seguente

*SENTENZA*

nella causa civile iscritta a ruolo il 13.02.2013 al n. 185/2013 del registro generale contenzioso promossa da:

nato a

residente a

(CODICE FISCALE \

rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Stolfa e dall'Avv. Marianonietta Martinelli del foro di Bari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Chertizza del foro di Ravenna, sito in Ravenna (RA) Viale Brunelleschi n. 119, giusta delega in calce all'atto introduttivo.

----- *ricorrente*

*CONTRO*

**-CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**

con sede in Roma (RM) Via Mantov a n. 1

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott.

Renzo Guffanti

rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco

Minuta depositata in cancelleria il

28 DIC. 2014

IL Cancelliere

331/14  
185/13  
//

esente art. 9 L. 23.12.77 n. 952

Giammaria del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Adinolfi del foro di Ravenna, sito in Ravenna (RA) Piazza Caduti per la Libertà n. 21.

----- *convenuta*

Oggetto: annullare e revocare e disapplicare il provvedimento di cancellazione delle annualità di iscrizione.

### *Conclusioni*

All'udienza del 19.12.2014 i procuratori delle parti hanno concluso:

-per la parte ricorrente: "Chiede che il signor Giudice adito, espletati gli adempimenti di rito, voglia; a) annullare e comunque revocare e disapplicare il provvedimento di cancellazione delle annualità di iscrizione emanato nella riunione del 23.06.2011 dalla Giunta Esecutiva della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti e conseguentemente sancire il diritto del ricorrente a conservare l'iscrizione alla Cassa e a tutte le conseguenti prestazioni nel periodo dal 1° gennaio 1976 al 6 giugno 2006 e quindi la coincidenza con la sua regolare iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti; b) rideterminare i contributi dovuti ai fini del riscatto del periodo corrispondente al corso di laurea, in base alla ridotta anzianità contributiva derivante dalla cancellazione operata dal C.d.O. e accettata dal ricorrente, con decorrenza 7 giugno 2006, condannando l'Ente convenuto a rimborsare al Dott. i) le somme versate in eccedenza, determinate come da risultanze dalla richiesta CTU; c) condannare l'Ente convenuto al rimborso in favore del ricorrente di tutti i versamenti contributivi da questi effettuati indebitamente a partire dal 7 giugno 2006

e fino al 6 giugno 2011, e altresì di tutti quelli avvenuti oltre la data di cancellazione, per un ammontare complessivo di Euro 102.612,92 (centoduemilaseicentododici/92); d) in via estremamente subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso di tutte le somme versate alla Cassa convenuta a titolo di contributi previdenziali e assistenziali a far data dal momento della sua iscrizione e fino al 6 giugno 2011, da liquidarsi in separata sede; e) condannare l'Ente convenuto alla integrale rifusione delle spese e competenze processuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati".

-per la parte convenuta: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione: 1) respingere il ricorso avversario, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché privo di prova, previo accertamento dell'incompatibilità del Dott

con la professione di dottore commercialista con riferimento al periodo 0.03.1989 - 31.12.2010, con conferma della delibera della Giunta Esecutiva della CNPADC che ha annullato le annualità di iscrizione dell'odierno ricorrente alla Cassa dal 1990 al 2010, o annullare le annualità di iscrizione alla CNPADC nella misura che sarà ritenuta di giustizia; 2) respingere ciascuna delle ulteriori domande avversarie, perché inammissibili infondate, nonché prive di prova; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio".

#### *Svolgimento del processo*

Con ricorso depositato il 13.02.2017

adiva

questo giudice del lavoro contro la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti chiedendo che, sulla

scorta delle premesse di fatto e di diritto, venissero accolte le articolate conclusioni trascritte in epigrafe.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti convenuta si è costituita in giudizio contestando integralmente la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso, per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione.

La causa è stata istruita col deposito di documenti e quindi è stata discussa e decisa come da dispositivo.


#### *Motivi della decisione*

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1.- Va premesso che il ricorrente non pone in discussione il provvedimento del Consiglio dei Dottori Commercialisti di Bologna che lo ha ritenuto incompatibile con l'esercizio della professione in forza dell'attività da egli svolte, e con decorrenza dal 7 giugno 2006. Nel ricorso si parla anzi espressamente di acquiescenza al medesimo provvedimento.

Da ciò consegue che vada subito accolta la domanda di restituzione dei contributi indebitamente versati dal 07.06.2006 (data della cancellazione) in avanti. Si tratta di una domanda che risulta pacificamente fondata in forza dei principi (ex art. 2033 c.c.) e che non risulta minimamente contestata né nella sostanza né nel quantum indicato dal ricorrente in € 101.049,24.

2. Il ricorrente contesta invece il diverso provvedimento della Cassa convenuta che lo ha ritenuto incompatibile per altri precedenti periodi in



forza dello svolgimento di analoghe attività; e ciò in primo luogo per incompetenza della stessa Cassa a deliberare sull'incompatibilità.

Anche questa doglianza è fondata perché non esiste norma alcuna dell'ordinamento che conferisca il suddetto potere alla Cassa di Previdenza convenuta. Esiste invece una esplicita disciplina che conferisce il potere in questione in via esclusiva al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti (art. 12 D.lgs 139/08). In questo senso si è espressa la prevalente e più recente giurisprudenza (Cass. 13853/2009; 3493/1996) con motivi che sono condivisi e che ad avviso di questo giudice appaiono insuperabili.

Ne discende che va accolta la domanda relativa all'annullamento dell'atto con cui la Cassa che ha esteso i periodi di incompatibilità di iscrizione del ricorrente alla stessa Cassa.

3. Va respinta invece la domanda relativa alla rideterminazione del contributo di riscatto che il ricorrente vorrebbe parametrare alla più ridotta anzianità contributiva.

Il ricorrente non tiene però conto che, come comunicatogli dalla Cassa in precedenza, nella fattispecie vada applicato l'art. 21 del Regolamento per la disciplina del Regime previdenziale della CNPADL ove è previsto nella sostanza che, dopo l'01.01.2004, gli oneri per il riscatto non sono minimamente influenzati dal numero di anni di iscrizione del professionista alla Cassa.

4.- Vanno quindi prese le determinazioni di cui al dispositivo. Le spese seguono la soccombenza salvo il temperamento dell'art.92 c.p.c. per reciproca soccombenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:

Annulla il provvedimento di cancellazione adottato dalla Cassa convenuta.

Condanna la Cassa a restituire al ricorrente la somma di Euro 102.612,92, oltre accessori di legge ed a rifondere parzialmente le spese del giudizio liquidate in Euro 2.000, oltre I.V.A. e C.P.A.

Respinge ogni diversa domanda.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Ravenna, 19.12.2014

Il Cancelliere Giudiziario F1  
ANTONINO ACCELLO

8 DIC. 2014

Il Giudice del Lavoro

dott. Roberto RIVERSO

Depositato in Cancelleria il .....

Il Cancelliere  
F1  
ANTONINO ACCELLO